



## *Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Fermo*

Al contrario, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili. I veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale; deve poi ritenersi che, dentro i limiti delle predette norme, **la sosta tecnica dei veicoli stessi deve essere ammessa per un massimo di 45 minuti.** Qualora la sosta sia su aree private, ma i pannelli pubblicitari siano in ogni caso visibili dall'esterno, gli stessi dovranno essere opportunamente oscurati. L'utilizzo dei pannelli mobili è vietato, in conformità a partire dalle ore 00:01 di sabato 3 marzo 2018 sino al termine delle operazioni di voto.

- g) E' vietato il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, mentre ne è consentita la distribuzione.
- h) Sono vietate affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico e dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore;
- i) L'utilizzazione di postazioni fisse, c.d. "gazebo" e/o i banchetti, ai fini elettorali può essere consentita solo a determinate condizioni:
  - tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che, direttamente o indirettamente, richiamino formazioni politiche o candidati;
  - all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso,